

## DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

**Le disposizioni in materia di politiche abitative sono contenute negli articoli 11 “Piano Casa” e 13 “Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico”.**

Per quanto riguarda l'articolo 11 può essere considerata in modo positivo la previsione di un nuovo Piano nazionale di edilizia abitativa destinata a categorie sociali particolarmente svantaggiate.

Andranno, peraltro, approfondite e verificate le fonti di finanziamento (per capire se sono “concrete”, specie con riferimento ai fondi immobiliari) e le modalità di intervento (specie il project financing che non pare di facile attuazione per gli interventi di edilizia sociale).

Sbagliato, se queste sono le intenzioni del Governo in forza del comma 9 dell'articolo 11, è azzerare i provvedimenti già presi dal precedente Governo ex L. 222/2007 in forza dei quali (decreto interministeriale del 18 dicembre 2007) Comuni ed Ater hanno già eseguito i progetti o sottoscritto preliminari di acquisto di alloggi Erp.

Per quanto riguarda l'articolo 13 esso altro non è se non una riedizione riveduta e corretta (ma non tanto) dei commi 597 e 598 della finanziaria 2006 (c.d. piano casa Brunetta) dichiarati incostituzionali, anche su ricorso della Regione Veneto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007.

Poiché con tali disposizioni si va, di fatto, alla svendita del patrimonio Erp (prezzi di vendita rapportato ai canoni sociali, facoltà di acquisto che “arriva” sino ai figli non conviventi dell'assegnatario rinunciante) e si toccano le prerogative costituzionali delle Regioni, che hanno competenza esclusiva in materia di gestione ed alienazione del patrimonio Erp delle Ater (v. detta sentenza n. 94/07), viene naturale pensare ad un'azione delle Regioni mirata alla modifica in sede di conversione del D.L., pena l'ennesimo ricorso di esse alla Corte Costituzionale.

5 luglio 2008